



## Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE REGIONALKOMITEE TRENINO SÜDTIROL

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 TRENTO (TN)  
TELEFONO: 0461 986480 – 0461 986739 - FAX: 0461 231325  
Indirizzo Internet: [www.figctaa.it](http://www.figctaa.it)  
[www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)  
e-mail: [figctaa@figctaa.it](mailto:figctaa@figctaa.it)



Stagione Sportiva 2011/2012

## Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2011

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Nessuna comunicazione.

### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **2.1 Comunicato Ufficiale n. 96 del 19/12/2011**

**96/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 2 Dicembre 2011, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI Presidente; Dr.Carlo NEGRI Vice Presidente; Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Luca FIORMONTE; Avv.Carlo GRECO; Avv.Davide PALLOTTINO; Avv.Salvatore SCARFONE; Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti Sig.Enrico CIUFFA Segretario

##### **1) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto PEA/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921**

Con reclamo datato 25.07.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alberto Pea chiedeva la condanna della S.S.D. Trento Calcio 1921 al pagamento di parte del compenso annuo lordo pattuito per la stagione sportiva 2010/2011 quantificato in € 7.500,00 nell'accordo economico ritualmente depositato presso il Comitato Interregionale. Determinava la pretesa in € 4.700,00, dando atto di avere percepito esclusivamente la somma di € 2.800,00.

Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

Con memoria datata 05.08.2011, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto al calciatore quanto alla C.A.E., la società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, disconoscendo l'autenticità della firma apposta in calce all'Accordo Economico prodotto dal reclamante e regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale.

Concludeva quindi la società per la trasmissione alla Procura Federale degli atti e documenti relativi al procedimento, di cui chiedeva la sospensione.

Con memoria datata 17.08.2011 il reclamante, tramite il proprio difensore, ribadiva la legittimità della richiesta di pagamento formulata, sostenendo l'infondatezza della linea difensiva proposta dalla società controinteressata.

Dall'esame degli atti del procedimento si evidenzia come il reclamo proposto sia meritevole di accoglimento.

Prive di pregio si rivelano infatti le argomentazioni della società sollevate in punto di non autenticità della firma apposta in calce all'accordo economico. Lo stesso infatti risulta essere stato depositato presso gli uffici della LND, dalla società stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F.

La circostanza rende del tutto superfluo ogni eventuale accertamento in ordine all'autenticità della firma. Inoltre come opportunamente rilevato dalla difesa del calciatore, qualora si volesse sostenere l'invalidità dell'Accordo Economico, risulterebbe che la società si sia avvalsa di prestazioni sportive in assenza di una regolamentazione economica, esponendosi in tal modo a potenziale deferimento per violazione della normativa federale.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando S.S.D. Trento Calcio 1921 a corrispondere al sig. Pea Alberto la somma di € 4.700,00 quale importo residuo della somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico.

Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### **2) RICORSO DEL CALCIATORE Adrian ATOMEI/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921**

Con reclamo datato 20.07.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Adrian ATOMEI chiedeva la condanna della S.S.D. Trento Calcio 1921 al pagamento di parte del compenso annuo lordo pattuito per la stagione sportiva 2010/2011 quantificato in € 7.500,00 nell'accordo economico ritualmente depositato presso il Comitato Interregionale.

Determinava la pretesa in € 6.000,00, dando atto di avere percepito esclusivamente la somma di € 1.500,00.

Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

Con memoria datata 06.08.2011, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto al calciatore quanto alla C.A.E., la società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, disconoscendo l'autenticità della firma apposta in calce all'Accordo Economico prodotto dal reclamante e regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale.

Concludeva quindi la società per la trasmissione alla Procura Federale degli atti e documenti relativi al procedimento, di cui chiedeva la sospensione.

Dall'esame degli atti del procedimento si evidenzia come il reclamo proposto sia meritevole di accoglimento.

Prive di pregio si rivelano infatti le argomentazioni della società sollevate in punto di non autenticità della firma apposta in calce all'accordo economico. Lo stesso infatti risulta essere stato depositato presso gli uffici della LND, dalla società stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F.

La circostanza rende del tutto superfluo ogni eventuale accertamento in ordine all'autenticità della firma. Inoltre come opportunamente rilevato dalla difesa del calciatore, qualora si volesse sostenere l'invalidità dell'Accordo Economico, risulterebbe che la società si sia avvalsa di prestazioni sportive in assenza di una regolamentazione economica, esponendosi in tal modo a potenziale deferimento per violazione della normativa federale.

**P.Q.M.**

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando S.S.D. Trento Calcio 1921 a corrispondere al sig. Adrian ATOMEI la somma di € 6.000,00 quale importo residuo della somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico.

Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**3) RICORSO DEL CALCIATORE Luca DELLA MAGGIORA/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921**

Con reclamo datato 20.07.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Luca Della Maggiora chiedeva la condanna della S.S.D. Trento Calcio 1921 al pagamento di parte del compenso annuo lordo pattuito per la stagione sportiva 2010/2011 quantificato in € 7.500,00 nell'accordo economico ritualmente depositato presso il Comitato Interregionale.

Determinava la pretesa in € 5.000,00, dando atto di avere percepito esclusivamente la somma di € 2.500,00.

Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

Con memoria datata 06.08.2011, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto al calciatore quanto alla C.A.E., la società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, disconoscendo l'autenticità della firma apposta in calce all'Accordo Economico prodotto dal reclamante e regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale.

Concludeva quindi la società per la trasmissione alla Procura Federale degli atti e documenti relativi al procedimento, di cui chiedeva la sospensione.

Con memoria datata 05.09.2011 il reclamante, tramite il proprio difensore, ribadiva la legittimità della richiesta di pagamento formulata, sostenendo l'infondatezza della linea difensiva proposta dalla società controinteressata.

Dall'esame degli atti del procedimento si evidenzia come il reclamo proposto sia meritevole di accoglimento.

Prive di pregio si rivelano infatti le argomentazioni della società sollevate in punto di non autenticità della firma apposta in calce all'accordo economico. Lo stesso infatti risulta essere stato depositato presso gli uffici della LND, dalla società stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F.

La circostanza rende del tutto superfluo ogni eventuale accertamento in ordine all'autenticità della firma. Inoltre come opportunamente rilevato dalla difesa del calciatore, qualora si volesse sostenere l'invalidità dell'Accordo Economico, risulterebbe che la società si sia avvalsa di prestazioni sportive in assenza di una regolamentazione economica, esponendosi in tal modo a potenziale deferimento per violazione della normativa federale.

**P.Q.M.**

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando S.S.D. Trento Calcio 1921 a corrispondere al sig. Luca Della Maggiora la somma di € 5.000,00 quale importo residuo della somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico.

Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

...omissis...

**16) RICORSO DEL CALCIATORE Giuliano STHEINHAUS/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921**

Con Racc. A.R. in data 5/09/2011 il sig.Giuliano STHEINHAUS, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.3.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.650,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.600,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D.)

**P.Q.M**

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Giuliano STHEINHAUS, nei confronti della Società TRENTO CALCIO S.r.l. per violazione dell'art.21 bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

...omissis...

**3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE****3.1 Segreteria****3.1.1 CHIUSURA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE**

Si rende noto che gli uffici del Comitato Regionale Trentino Alto Adige rimarranno chiusi al pubblico ed alle Società per ferie nel seguente periodo:

**DA VENERDI' 23 DICEMBRE 2011 A DOMENICA 8 GENNAIO 2012**

**3.1.2 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE**

Si rende noto che, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, la pubblicazione del Comunicato Ufficiale subirà un'interruzione.

Il presente Comunicato Ufficiale è l'ultimo del 2011, mentre il primo del nuovo anno sarà pubblicato giovedì 12 gennaio 2012.

**3.1.3 CONSULENZA FISCALE E ASSICURATIVA**

Si informano le Società che gli Uffici di Consulenza Fiscale e Assicurativa istituiti presso il Comitato Regionale non saranno operativi per il periodo delle festività Natalizie e di fine Anno.

### **3.1.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE**

In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale regionale ha convocato per il giorno

**MARTEDI' 17 GENNAIO 2012 - ALLE ORE 19.45  
A S. GIACOMO DI LAIVES (BZ) PRESSO LA PALESTRA**

i sotto elencati giocatori per una gara amichevole con la società CALCETTO LAIVES:

<b>BRNZOLO VADENA F.C. CALCIO 5 SAN GOTTARDO FUTSAL BOLZANO 2007</b>	SALVADORI ELIA BOLUMETTO MATTEO INNOCENTI RICCARDO PASSADORE LUCA ZENI MARCO	<b>HDI ASSICURAZIONI TN</b>	SARTORI MICHELE PRIGHEL NICOLA KOLECI VALDRIN PELOSO DANIEL
<b>JUVENTUS CLUB BZ</b>	FRANGIPANI LORENZO	<b>MARLENGO FOOTBALL FIVE SPORT FIVE ROVERETO</b>	AMADORI ANDREA ZENI DAVIDE
Dirigente accompagnatore:	Faustin Luciano	Dirigenti:	Degasperi Umberto
Selezionatore:	Righi Enrico	Massaggiatore:	Speranza Gianni
Medico	Pedrotti dr. Fabio	Collaboratore:	Montagni Marco

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono darne comunicazione al Comitato Regionale (0461/986480 - 986739), seguita dall'invio della documentazione di supporto.

Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti di documento di identità valido e del corredo personale di gioco.

**Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F., i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.**

### **3.1.5 AUTORIZZAZIONE TORNEI**

E' stato approvato ed autorizzato il seguente Torneo:

“Torneo d’inverno”

Il Torneo è organizzato dalla società Alense e si svolgerà nei giorni 14, 21 e 28 gennaio 2012 presso il campo sportivo Mutinelli di Ala (Tn).

E' stato approvato ed autorizzato il seguente Torneo:

“2° Torneo Paolo Perghem”

Il Torneo è organizzato dalla società Vallagarina e si svolgerà nei giorni 21 e 28 gennaio 2012 presso i campi sportivi di Villa Lagarina e Mori (Tn).

### **3.1.6 AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI**

E' stata autorizzata l'effettuazione di una gara amichevole tra le squadre TERMENO e FC WACKER INNSBRUCK. La partita si svolgerà venerdì 13 gennaio 2012 alle ore 14.00 presso il campo sportivo di Termeno (Bz).

## 4. RISULTATI GARE E CLASSIFICHE

### 4.1 Gare del 16 - 19 dicembre 2011

#### CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

DATA	GIORNATA				
16/12/11	14/A	BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	HDI ASSICURAZIONI TRENTO	5	- 8
		CALCETTO LAIVES B.M.N.M.	GREEN TOWER TRENTO	2	- 6
		COMANO TERME E FIAVE	POOL CALCIO A 5 BOLZANO	6	- 5
		FUTSAL BOLZANO 2007	FUTSAL SACCO	5	- 0
		GIACCHABITAT TRENTO	LIZZANA C.S.I.	5	- 6
		KAOS BOLZANO	CALCIO 5 SAN GOTTARDO	2	- 4
		TAVERNARO	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	4	- 6
19/12/11	13/A	FUTSAL SACCO	KAOS BOLZANO	0	- 1

#### CLASSIFICA CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.HDI ASSICURAZIONI TRENTO	37	13	12	1	0	87	23	64	0
2 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007	37	13	12	1	0	87	28	59	0
3 S.S.D.GREEN TOWER TRENTO	31	13	10	1	2	60	32	28	0
4 A.S.D.BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	27	13	8	3	2	68	43	25	0
5 CALCIO 5 SAN GOTTARDO	25	13	8	1	4	54	49	5	0
6 A.S.D.KAOS BOLZANO	20	13	6	2	5	41	39	2	0
7 S.S.D.SPORT FIVE ROVERETO 2011	17	13	5	2	6	41	44	3-	0
8 U.S. LIZZANA C.S.I.	16	13	5	1	7	56	75	19-	0
9 A.S.D.POOL CALCIO A 5 BOLZANO	13	13	3	4	6	42	51	9-	0
10 A.S.D.FUTSAL SACCO	13	13	4	1	8	31	44	13-	0
11 A.S.D.TAVERNARO	12	13	3	3	7	56	86	30-	0
12 IMPERIAL GRUMO A.S.D.	11	13	3	2	8	43	59	16-	0
13 A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO	10	13	3	1	9	49	65	16-	0
14 A.S.D.CALCETTO LAIVES B.M.N.M.	7	13	2	1	10	29	58	29-	0
15 U.S. COMANO TERME E FIAVE	6	14	2	0	12	43	91	48-	0

### 4.2 Coppa Italia Calcio a Cinque

#### FINALE - GARA DEL 21/12/2011

HDI ASSICURAZIONI TN

- FUTSAL BOLZANO 2007

5 - 2

Il Comitato Regionale esprime il plauso alle due contendenti e le congratulazioni alla vincente per l'ambito traguardo raggiunto, augurando alla Società HDI ASSICURAZIONI TRENTO di rappresentare nel migliore dei modi la nostra regione nella fase nazionale della manifestazione.

## **5. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **5.1 Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, dott. Giannantonio Radice, assistito dal sostituto Bruno Pisetta e dal rappresentante dell'A.I.A., Sergio Barison, nella seduta del 21/12/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1**

**GARE DEL** 16/12/2011

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

Euro 120,00 BRNZOLO VADENA FUTSAL C.  
Per offese del pubblico agli arbitri e ai giocatori della squadra avversaria e per lancio di oggetti in campo.

Euro 60,00 LIZZANA C.S.I.  
Per ritardata presentazione liste.

##### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

DEMATTE OSCAR	(GIACCHABITAT TRENTO)
DE LUCA GIUSEPPE	(TAVERNARO)
VALANDRO FEDERICO	(TAVERNARO)

##### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

VALANDRO FEDERICO	(TAVERNARO)
-------------------	-------------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

DEGAN MATTEO	(BRNZOLO VADENA FUTSAL C.)
DEGASPERI MATTHIAS	(BRNZOLO VADENA FUTSAL C.)
FRIZZERA NICOLA	(TAVERNARO)

**GARE DEL** 19/12/2011

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

SCALISE DAVIDE	(KAOS BOLZANO)
----------------	----------------

**GARE DI FINALE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE**

**GARA DEL** 21/12/2011

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

PASSADORE LUCA	(FUTSAL BOLZANO 2007)
----------------	-----------------------

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**I AMMONIZIONE**

MONGELLI RUBEN	(FUTSAL BOLZANO 2007)
DE ALMEIDA JUNIOR VICTOR	(HDI ASSICURAZIONI TRENTO)
MORANDO SIMONE	(HDI ASSICURAZIONI TRENTO)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 13/01/2012.**

**Publicato in Trento ed affisso all'albo del C.R. Trentino Alto Adige il 22/12/2011.**

Il Segretario  
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente  
(Osvaldo Carbonari)